REGOLAMENTO (CE) N. 151/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1998

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2008/97 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni prodotti agricoli originari della Turchia [1], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che la riduzione del dazio doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2008/97 si applica alle importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore fornisca la prova, al momento dell'importazione, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione; che, per l'applicazione del suddetto regime, è opportuno disporre che l'importatore adduca la prova del rimborso della tassa speciale all'esportatore;

considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/97 [5], relativo, tra l'altro, all'adattamento provvisorio dei regimi speciali di importazioni di olio d'oliva originario della Turchia, prevede le disposizioni applicabili a tale regime; che, tenendo conto delle modalità di applicazione previste dal presente regolamento, è necessario abrogare il suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2008/97 si applica alle importazioni per le quali l'importatore adduca la prova, al momento dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione e di aver rimborsato tale tassa all'esportatore per un importo corrispondente a quello fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento, detraibile all'atto dell'importazione nella Comunità.

2. Le prove previste al paragrafo 1 sono da presentare con soddisfazione delle autorità doganali sotto forma di documenti amministrativi, commerciali o bancari.

3. Ai sensi del presente regolamento, per esportatore si intende la persona indicata nel titolo di circolazione delle merci ATR 1 per la Turchia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2146/95 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 17.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.
[4] GU L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1.
[5] GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 4.